

L review



TeamSystem Labour review

| n. 262

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/digital-sign

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Conferma riduzione contributiva edili 2019: indicazioni operative	11
Schede operative	
Convertito in Legge il Decreto Crisi	14
Agevolazione per assunzione di percettori di reddito di cittadinanza	18
Adempimenti del datore per aspettativa o distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive	22
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali novembre 2019	25
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di gennaio	27

Rapporto di lavoro

Whistleblowing: in GUUE la nuova Direttiva

È stata pubblicata sulla GUUE del 26 novembre 2019 (L 305/17) la Direttiva 2019/1937, relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che estende la disciplina del whistleblowing ad appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, salute pubblica e a nuove figure quali gli azionisti ma anche ai lavoratori autonomi e loro colleghi e parenti e ai lavoratori del settore sia privato che pubblico. Gli Stati membri dovranno recepire le norme nel diritto nazionale entro 2 anni.

Direttiva 2019/1937, GUUE, 26/11/2019, L 305/17

Agricoli: rilevazione delle retribuzioni contrattuali per definire le retribuzioni medie salariali

L'Inps, con circolare n. 144 del 22 novembre 2019, ha offerto indicazioni per la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (OTD) e degli operai a tempo indeterminato (OTI) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2019, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Inps, circolare, 22/11/2019, n. 144

Comunicazioni obbligatorie: sospesa l'entrata in vigore dei nuovi standard

Il Ministero del lavoro, con Decreto Direttoriale n. 847 del 18 novembre 2019, ha sospeso l'entrata in vigore dei nuovi standard del sistema informativo, con riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione e per il lavoro marittimo. Pertanto, l'aggiornamento dei modelli concernenti le comunicazioni obbligatorie, previsti dal Decreto Anpal n. 465/2019 per il 21 novembre 2019, è posticipato a nuova data.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 18/11/2019, n. 847

Tfr: indice di rivalutazione di ottobre 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2018, per il mese di ottobre 2019 è pari a 1,470372. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di ottobre è pari a 102,4.

Istat, comunicato stampa, 15/11/2019

Spid: on line le linee guida per le identità digitali per uso professionale

In data 6 novembre 2019 l'Agenzia per l'Italia digitale ha pubblicato le regole per il rilascio delle identità digitali per uso professionale. Con la pubblicazione delle "Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale" da parte di Agid, Spid diventa uno strumento che consente alle P.A. e ai privati di verificare l'appartenenza di una persona fisica a un'organizzazione e/o la sua qualità di professionista, superando gli ostacoli all'uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Agid, Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale

In Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Crisi

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 257 del 2 novembre 2019, la L. 128 del 2 novembre 2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. 101/2019, riguardante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Tra le principali novità si segnalano le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015,

che regola le collaborazioni organizzate dal committente: in particolare, al primo periodo la parola "esclusivamente" è sostituita da "prevalentemente" e le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono state soppresse; inoltre, dopo il primo periodo è stato aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali".

L. 2/11/2019, n. 128, G.U. 2/11/2019, n. 257

Autotrasporto: quote dovute per l'anno 2020

È stata pubblicata sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre 2019 la delibera n. 6 del 16 ottobre 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2020.

Mit, delibera, 16/10/2019, n. 6, G.U. 31/10/2019, n. 256

Lavoratore sospeso per aspettativa/distacco sindacale: adempimenti del datore

L'Inps, con messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, ha riassunto gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive. La revisione organica della materia, infatti, ha reso necessaria, per entrambe le fattispecie (aspettativa e distacco), l'introduzione dell'onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens - pur in assenza di contribuzione - contenente l'indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.

Inps, messaggio, 31/10/2019, n. 3971

Contributi e fisco

Ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017

L'Inps, con messaggio n. 4478 del 2 dicembre 2019, ha offerto indicazioni relativamente alla ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici 2016/2017 conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, lettera a), D.L. 111/2019, e dall'articolo 8, comma 2, D.L. 123/2019. Quest'ultima norma, in particolare, prevede che le ritenute sospese siano restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti.

I pensionati e i dipendenti dell'Istituto che vorranno avvalersi della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensili, potranno presentare l'istanza all'Inps entro il 15 gennaio 2020, al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e beneficiare della riduzione prevista dal D.L. 123/2019.

Inps, messaggio, 2/12/2019, n. 4478

Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI – anticipo NASpI

L'Inps, con messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, ha fornito precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell'opzione in favore dell'indennità NASpI.

Inps, messaggio, 2/12/2019, n. 4477

Conferma riduzione contributiva edili 2019: indicazioni operative

L'Inps, con circolare n. 145 del 28 novembre 2019, ha offerto indicazioni operative per l'ammissione al regime contributivo agevolato per gli edili per l'anno 2019.

Inps, circolare, 28/11/2019, n. 145

Autotrasporto: modalità di erogazione dei contributi per formazione 2019

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 22 luglio 2019, pubblicato in G.U. n. 277 del 26 novembre 2019, ha indicato le modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019.

Sulla medesima G.U. sono stati pubblicati anche i Decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 agosto 2019 e del 16 ottobre 2019, che apportano modifiche al Decreto 22 luglio 2019.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto, 22/7/2019, G.U. 26/11/2019, n. 277;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto, 27/8/2019, G.U. 26/11/2019, n. 277;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto, 16/10/2019, G.U. 26/11/2019, n. 277

Regime agevolato impatriati in caso di mancata iscrizione all'Aire

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 497 del 25 novembre 2019, in relazione alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, ha precisato che per i soggetti che non risultano iscritti all'Aire (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015), la norma offre la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale disposizione trova applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, ma anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo d'imposta 2019.

Agenzia delle entrate, interpello, 25/11/2019, n. 497

Agevolazioni per assunzione di percettori di RdC: l'approfondimento della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 25 novembre 2019, ha analizzato le modalità per fruire delle agevolazioni per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza: i rapporti di lavoro ammessi all'incentivo, le condizioni e le modalità per fruirne, la durata e la misura dell'agevolazione, la portabilità e la cumulabilità con altri incentivi, oltre alle istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e ad esempi di calcolo.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 25/11/2019

Agevolazioni: settori e professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.I. 25 novembre 2019, che individua - per l'anno 2020 - i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.I. 25/11/2019

Resto al Sud: modificato il regolamento

È stato pubblicato sulla G.U. 275 del 23 novembre 2019 il D.P.C.M. 5 agosto 2019, n. 134, che ha modificato il regolamento 174/2017, concernente la misura incentivante Resto al Sud, di cui all'articolo 1, D.L. 91/2017.

D.P.C.M. 5/8/2019, n. 134; G.U. 23/11/2019, n. 275

Ricezione in via telematica del 730/4: provvedimento modificato

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 890659 del 21 novembre 2019, ha modificato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2019, concernente l'approva-

zione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", eliminando il punto 3.1 e aggiornando le istruzioni al modello per consentire, a partire dall'anno 2020, che l'Inps riceva per il tramite dell'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni trasmesso dai Caf e dai professionisti abilitati, con le stesse modalità già utilizzate per tutti i sostituti d'imposta.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 21/11/2019, n. 890659

Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano: mobilità in deroga

L'Inps, con messaggio n. 4280 del 20 novembre 2019, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 10, D.L. 101/2019 - che ha aumentato a 1,5 milioni di euro il limite di spesa entro cui è possibile concedere, nel 2019, il trattamento di mobilità in deroga, e rettificato il bacino territoriale di riferimento per l'applicazione della misura, identificandolo come quello dell'Area di crisi industriale complessa di Venafro - Campochiaro - Bojano e aree dell'indotto" - ha integrato le istruzioni fornite con circolare n. 159/2017, con riferimento ai trattamenti di mobilità in deroga destinati ai lavoratori della suddetta area di crisi industriale complessa.

Inps, messaggio, 20/11/2019, n. 4280

Iscritti alla Gestione separata: ampliamento tutele per malattia e degenza ospedaliera

L'Inps, con circolare n. 141 del 19 novembre 2019, ha illustrato le novità normative introdotte dal D.L. 101/2019, che ha ampliato la tutela previdenziale relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata, e ha fornito le prime istruzioni.

Inps, circolare, 19/11/2019, n. 141

Termine entro cui far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi

L'INL, con nota n. 9943 del 19 novembre 2019, ha offerto chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che hanno affermato che il regime decadenziale dei 2 anni previsto dall'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, trova applicazione esclusivamente all'azione esperita dal lavoratore.

Pertanto, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il suddetto termine decadenziale di 2 anni riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi, e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995.

INL, nota, 19/11/2019, n. 9943

Fruizione riposi padre lavoratore dipendente in caso di madre lavoratrice autonoma

L'Inps, con circolare n. 140 del 18 novembre 2019, ha offerto istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all'articolo 40, D.Lgs. 151/2001, nel caso di padre lavoratore dipendente anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

In caso di madre lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei suddetti riposi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8/2003. Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare

n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41, D.Lgs. 151/2001, riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Inps, circolare, 18/11/2019, n. 140

Termine di presentazione istanza di indennità NASpI in presenza di evento di malattia

L'Inps, con messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019, con riferimento alla decorrenza del termine e alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ha offerto chiarimenti relativamente alla diversa disciplina della malattia e all'indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro, tenendo conto anche di recenti orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail, insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell'Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell'evento di malattia/infortunio.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e, pertanto, decorre secondo le regole ordinarie.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'evento di malattia non sia indennizzato/indennizzabile, il termine di 68 giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.

Inps, messaggio, 18/11/2019, n. 4211

Reddito di cittadinanza: prime istruzioni operative per i Centri per l'impiego

L'Anpal, con circolare n. 3 del 15 novembre 2019, ha offerto le prime istruzioni operative per l'attuazione, da parte dei Centri per l'impiego, delle disposizioni di cui al D.L. 4/2019, istitutivo del reddito di cittadinanza. Il documento fornisce indicazioni sui compiti dei Centri per l'impiego, le persone tenute alla stipula del patto per il lavoro, la mancata accettazione di offerte di lavoro congrue, gli obblighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto.

Anpal, circolare, 15/11/2019, n. 3

Nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F24: il parere della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con parere n. 2 del 15 novembre 2019, ha riepilogato le modifiche introdotte con la pubblicazione del D.L. 124/2019 alla presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24 e i passaggi da effettuare fin da subito per procedere alla compensazione.

Fondazione studi consulenti del lavoro, parere, 15/11/2019, n. 2

On line la procedura per l'incentivo all'assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza

L'Inps, con comunicato stampa del 15 novembre 2019, ha reso noto di aver rilasciato la procedura informatica per richiedere l'Incentivo per l'assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza, spettante ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di RdC.

Inps, comunicato stampa, 15/11/2019

Regime forfetario: chiarimenti su contratti misti e applicazione della causa ostativa

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 484 del 13 novembre 2019, ha offerto chiarimenti sull'applicabilità della causa ostativa ex articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 anni precedenti) nei c.d. contratti misti, che prevedono cioè l'attivazione, in capo alla stessa persona, di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo.

La risposta a interpello ha precisato che, in caso di contratto misto, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa relativa alla fuoriuscita dal regime forfetario non trova applicazione.

Invece, laddove il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, nel corso della durata dello stesso, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa troverebbe, senza dubbio, applicazione, con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale. Viene precisato che, qualora l'attività di lavoro autonomo dovesse essere un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente - circostanza su cui rimane fermo il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria - il regime forfetario non potrà, in ogni caso, trovare applicazione.

Agenzia delle entrate, interpello, 13/11/2019, n. 484

Fondo clero: aggiornamento del contributo 2018 a carico degli iscritti

L'Inps, con circolare n. 138 del 13 novembre 2019, ha comunicato l'aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l'anno 2018 e ha fornito le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

Inps, circolare, 13/11/2019, n. 138

Previndai: dichiarazione contributi non dedotti 2018 per familiari fiscalmente a carico

Previndai, con comunicato del 12 novembre 2019, ha ricordato che il familiare del dirigente deve comunicare entro il 31 dicembre 2019, tramite il modulo 659, l'ammontare dei contributi 2018 non dedotti, in modo che non siano tassati al momento dell'erogazione della prestazione.

Previndai, comunicato, 12/11/2019

Bando #Conciliamo: nuovo avviso per le imprese che investono nel welfare aziendale

In data 8 novembre 2019 il Dipartimento per le politiche della famiglia del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo avviso del bando #Conciliamo, che destina 74 milioni di euro ai progetti di conciliazione famiglia-lavoro. In particolare, l'avviso ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell'occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il

sostegno alle famiglie con disabilità, la tutela della salute, il contrasto all'abbandono degli anziani.

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, avviso bando #Conciliamo, 8/11/2019

Impatriati: ancora chiarimenti dalle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 475 dell'8 novembre 2019, ha chiarito che non è possibile fruire del regime speciale per lavoratori impatriati da parte del funzionario UE che, pur iscritto all'Aire, abbia fatto spesso ritorno in Italia per motivi familiari, elemento da cui si deduce che lo stesso si sia trasferito in Lussemburgo "in ragione esclusivamente dell'esercizio delle ... funzioni al servizio dell'Unione".

Agenzia delle entrate, interpello, 8/11/2019, n. 475

Maggiorazione contributo addizionale NASpI: istruzioni in caso di numero elevato di rinnovi

L'Inps, con messaggio n. 4098 dell'8 novembre 2019, ha indicato le modalità operative di compilazione del flusso UniEmens nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, rinnovati per un numero di volte estremamente elevato e comunque superiore a 9, contemperando la necessità di consentire un corretto calcolo contributivo ed evitando il proliferare dei codici "M7NN" (dove NN indica il numero di rinnovo). L'Istituto sottolinea che tale modalità di esposizione ha carattere transitorio, in attesa degli sviluppi procedurali che consentiranno, per il futuro, la gestione dei rinnovi con un sistema più semplificato.

Inps, messaggio, 8/11/2019, n. 4098

Reddito di cittadinanza: dal 15 novembre disponibile il modulo per gli incentivi ai datori

L'Inps, con messaggio n. 4099 dell'8 novembre 2019, ha reso noto che sul sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo), entro il 15 novembre 2019 sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - art. 8 del d.l. n. 4/2019".

Il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata.

Inps, messaggio, 8/11/2019, n. 4099

Rivalutazione prestazione infortunio sul lavoro e malattia professionale: istruzioni operative

L'Inail, con circolare n. 30 dell'8 novembre 2019, dopo aver ricordato che con 3 D.M. del 2 agosto 2019 sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi a decorrere dal 1° luglio 2019, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

Inail, circolare, 8/11/2019, n. 30

Rilasciata la nuova applicazione "Cruscotto Cig e Fondi"

L'Inps, con messaggio n. 4065 del 7 novembre 2019, ha comunicato il rilascio del nuovo Cruscotto denominato "Cruscotto Cig e Fondi" (in sostituzione di quello precedente denominato "Evidenze CIG" e illustrato con il messaggio n. 3455/2018) che integra la sezione relativa ai "Fondi".

L'applicazione è accessibile nell'apposita sezione dedicata al Fondo di integrazione salariale (Fis) e ai Fondi di solidarietà bilaterali e prossimamente sarà presente anche in un'apposita sezione del

“Cassetto previdenziale”.

In particolare, i datori di lavoro iscritti ai citati Fondi, mediante il nuovo Cruscotto potranno verificare, in aggiunta alle informazioni in materia di integrazioni salariali, anche l'ammontare della contribuzione dovuta/versata, che andrà a determinare il c.d. tetto aziendale. Attraverso questo nuovo strumento, le aziende iscritte alle diverse Gestioni potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per:

- verificare il corretto contenuto dei flussi UniEmens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l'evidenza delle anomalie eventuali e la spiegazione degli errori riscontrati;
- verificare per ciascuna autorizzazione il montante generato e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- verificare per ciascuna azienda, relativamente alle aziende afferenti ai Fondi di solidarietà, il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni UniEmens.

Inps, messaggio, 7/11/2019, n. 4065

Sgravo contributivo contratti di solidarietà: recupero a valere sullo stanziamento 2018

L'Inps, con circolare n. 133 del 7 novembre 2019, ha offerto istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei Decreti Direttoriali adottati dal Ministero del lavoro, siano state ammesse allo sgravo dei contributi previsto dall'articolo 6, D.L. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018.

Inps, circolare, 7/11/2019, n. 133

Giornalisti co.co.co.: regime assicurativo contro gli infortuni

L'Inpgi, con circolare n. 8 del 31 ottobre 2019, ha reso noto che il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, ha approvato il Regolamento infortuni adottato con delibera n. 8/2017, rendendo così pienamente operativa la Gestione infortuni costituita presso la Gestione separata Inpgi per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'articolo 1 del predetto Regolamento prevede che i giornalisti che - in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - risultino iscritti ai fini previdenziali presso la Gestione separata Inpgi, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, siano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l'apposita forma assicurativa costituita nell'ambito della Gestione separata Inpgi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del loro committente. Il premio assicurativo - posto interamente a carico del committente - è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla Gestione separata Inpgi e soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni. Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell'erogazione al giornalista dei relativi compensi, che potrebbe non essere mensile.

Inpgi, circolare, 31/10/2019, n. 8

Aliquote contributive per giornalisti co.co.co. e contributo integrativo per liberi professionisti

L'Inpgi, con la circolare n. 7 del 31 ottobre 2019, ha stabilito l'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura dell'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni temporanee, a decorrere dal mese di novembre 2019, è stata elevata dallo 0,72% al 2% del compenso lordo.

La circolare ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo integrativo dovuto dai giornalisti che svolgono attività professionale autonoma (con partita Iva, con ritenuta d'acconto e/o cessione del diritto d'autore) è elevato dal 2 al 4% del reddito lordo.

Inpgi, circolare, 31/10/2019, n. 7

Rivalutazione importi prestazioni danno biologico

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto 147 del 17 ottobre 2019, che ha rivalutato gli importi delle prestazioni per danno biologico nella misura dell'1,10% a decorrere dal 1° luglio 2019.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 17/10/2019, n. 147

Edili: confermata la riduzione contributiva per il 2019

Il Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, ha pubblicato sul proprio sito il D.D. 24 settembre 2019, con il quale è fissata la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2019, confermata nella misura dell'11,50%.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.D. 24/9/2019

Conferma riduzione contributiva edili 2019: indicazioni operative

Inps, circolare, 28/11/2019, n. 145

Con il decreto del 24 settembre 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, ha confermato, per il 2019, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, D.L. 244/1995, e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la circolare n. 145/2019 l'Inps ha offerto le indicazioni operative per l'ammissione al regime agevolato.

Il testo della circolare n. 145/2019

Inps, messaggio, 28 novembre 2019, n. 145

Oggetto: Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2019. Indicazioni operative

1. Premessa

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 settembre 2019 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato il 4 novembre 2019 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l'anno 2019, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29, D.L. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 341/1995, e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

2. Caratteristiche della riduzione contributiva

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909^[1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'articolo 120, commi 1 e 2, L. 388/2000 e all'articolo 1, commi 361 e 362, L. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti^[2].

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall'articolo 25, quarto comma, L. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

3. Condizioni di accesso al beneficio

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,

- fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (articolo 36-bis, comma 8, D.L. 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. 205/2017 o "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2019, disciplinato dai decreti direttoriali dell'Anpal n. 178 e n. 311 del 2019).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.

4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2019 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l'invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l'esito sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2019.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Normativa e prassi in evidenza

Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.

^[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

^[2] Misure previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e dall'articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge n. 296/2006.

Convertito in Legge il Decreto Crisi

È stata pubblicata sulla G.U. n. 257/2019 la Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, avente per oggetto disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, c.d. Decreto Crisi.

Introduzione

Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni introdotte dal Decreto, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione. Tra le principali novità, oltre all'introduzione di un'articolata disciplina dei c.d. riders e del lavoro su piattaforma, si segnala la modifica apportata all'articolo 2, D.Lgs. 81/2015: le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, determinavano la qualificazione come etero-organizzate.

Modifiche al D.Lgs. 81/2015	
Articolo 1	Sul D.Lgs. 81/2015, il c.d. Testo Unico dei contratti di lavoro, il Decreto Crisi, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in Legge, interviene, da una parte, modificando la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate e ampliando le tutele in materia di malattia, maternità, congedi parentali e degenza ospedaliera, dall'altra introduce una compiuta e articolata disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, condensata nel nuovo Capo V-bis, D.Lgs. 81/2015.
Lavoro etero-organizzato	
Comma 1, lettera a	Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero-organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, erano determinanti nella qualificazione come etero-organizzate. Mediante le modifiche operate, l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative appare assai complicato, in quanto sono venuti meno i requisiti che in via esclusiva potevano determinare l'etero organizzazione (i tempi e il luogo), ora dimostrabile anche sulla base di altri aspetti dell'esecuzione della prestazione. Inoltre, viene previsto che le disposizioni sull'etero-organizzazione siano applicabili anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata	
Comma 1, lettera b	L'articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto Crisi, dispone, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-bis nel D.Lgs. 81/2015, l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata Inps. L'Istituto previdenziale ha emanato con estrema celerità le prime istruzioni operative, con circolare n. 141/2019. In particolare, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena), viene modificato il requisito contributivo per accedere all'indennità di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera, nonché ai congedi di maternità e parentali, richiesto ai lavoratori, ora pari a 1 mensilità nei 12 mesi precedenti l'evento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento), mentre viene confermato quello reddituale. Infine, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%, andando così a modificare la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali	
Comma 1, lettera c	Viene introdotta una compiuta e articolata disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, contenuta nel nuovo Capo V-bis, D.Lgs. 81/2015.
Articolo 47-bis, D.Lgs. 81/2015	<p>Scopo, oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il nuovo Capo V-bis stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada), attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).</p> <p>Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.</p>
Articolo 47-ter, D.Lgs. 81/2015	<p>Forma contrattuale e informazioni</p> <p>I contratti individuali di lavoro dei riders devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.</p> <p>In caso di violazione, si applica l'articolo 4, D.Lgs. 152/1997, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.</p> <p>Inoltre, è espressamente stabilito che tale violazione dovrà essere valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti.</p>
Articolo 47-quater, D.Lgs. 81/2015	<p>Compenso</p> <p>I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.</p> <p>In assenza di contrattazione collettiva, i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>Inoltre, ai riders deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi, o in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>
Articolo 47-quinquies, D.Lgs. 81/2015	<p>Divieto di discriminazione</p> <p>Ai riders si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.</p> <p>L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione delle precedenti richieste di prestazione sono vietate.</p>
Articolo 47-sexies, D.Lgs. 81/2015	<p>Protezione dei dati personali</p> <p>I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al D.Lgs. 196/2003.</p>
Articolo 47-septies, D.Lgs. 81/2015	<p>Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</p> <p>I lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</p> <p>Inail: il premio di assicurazione è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta e, come retribuzione imponibile, si assume la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Tutti gli adempimenti, ai fini dell'assicurazione Inail, devono essere effettuati dal committente che utilizza la piattaforma anche digitale, tenuto inoltre nei confronti dei riders, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.</p>

Articolo 47-octies, D.Lgs. 81/2015	Osservatorio Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail, gli effetti delle disposizioni del Capo V-bis e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Comma 2	L'articolo 47-quater, D.Lgs. 81/2015, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi 12 mesi (3 novembre 2020) dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Crisi. L'articolo 47-septies, D.Lgs. 81/2015, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

Modifica al D.Lgs. 22/2015 – DIS-COLL

Articolo 2	Con effetto dalla data di entrata in vigore del Decreto Crisi (5 settembre 2019), mediante modifica dell'articolo 15, comma 2, lettera b), D.Lgs. 22/2015, si prevede che, ai fini del riconoscimento della DIS-COLL, i richiedenti debbano poter far valere almeno un mese (in precedenza erano 3) di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Sono confermati gli ulteriori congiunti requisiti necessari: <ul style="list-style-type: none"> • essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000, e successive modificazioni; • poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
------------	--

Modifica al D.L. 34/2019 – Isee

Articolo 7	Dal 1° gennaio 2020, la Dsu ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella Dsu sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente, ferma restando la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'Isee corrente da individuarsi entro 6 mesi con decreto ministeriale. Nei casi in cui la Dsu sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima del 3 novembre 2019, si applica la disciplina precedente.
------------	--

Modifica all'articolo 13, L. 68/1999 – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Articolo 8	Per la concessione di incentivi ai datori di lavoro che assumano lavoratori disabili con determinate caratteristiche, il Fondo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, da eseguirsi all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, secondo modalità che saranno definite con D.M..
------------	---

Modifica al D.Lgs. 150/2015

Comunicazioni obbligatorie

Articolo 3-bis	Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le mette a disposizione di Anpal, Regioni, Inps, Inail e INL per le attività di rispettiva competenza.
----------------	--

Ricorso all'Anpal

Articolo 8-bis	Mediante la sostituzione del comma 12 all'articolo 21, D.Lgs. 150/2015, avverso il provvedimento dei Centri per l'impiego relativi alle sanzioni e ai recuperi relativi a NASpI e DIS-COLL, viene previsto un ricorso all'Anpal, che provvede a istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3, D.P.R. 280/1974, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto.
----------------	--

Esonero dal contributo addizionale per integrazione guadagni

Articolo 11, commi 1 e 3	<p>Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale previa autorizzazione del Ministero del lavoro, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
--------------------------	---

Modifica al D.P.R. 1525/1963 – Esenzione contributo addizionale per contratti stagionali

Articolo 11, commi 2-bis e 3	<p>Per contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è stata aggiunta la seguente: "<i>attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci</i>".</p> <p>L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
------------------------------	--

Agevolazione per assunzione di percettori di reddito di cittadinanza

L 'Inps finalmente scioglie la riserva per l'applicazione dell'incentivo all'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, rendendo noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo), è disponibile il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - art. 8 del d.l. n. 4/2019".

Introduzione

Il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata.

L'Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal;
- calolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
 - a) il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal;
 - b) il lavoratore sia percettore del Rdc;
 - c) vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.

Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola viene, altresì, precisato che nel calcolo dell'ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota (0,30 punti percentuali), destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'importo dell'incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Con specifico riferimento agli aiuti de minimis, si fa presente che l'Inps provvederà al riconoscimento dell'incentivo, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione, solo dopo aver accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione. Fino alla data della completa ultimazione delle attività di implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai fini del calcolo degli aiuti de minimis, farà fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro o dal suo intermediario.

Da ultimo, si ricorda che nella medesima istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l'assunzione del beneficiario del RdC riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. Tale circostanza, infatti, determina per il datore di lavoro

una fruizione del beneficio in misura ridotta, in quanto una quota dell'incentivo - pari all'importo mensile già riconosciuto al datore di lavoro sulla base delle regole che determinano la misura dello stesso e, comunque, non superiore alla metà del reddito di cittadinanza spettante - viene riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, anche all'Ente di formazione che ha qualificato o riqualficato il lavoratore assunto. Al riguardo, si precisa che l'Ente di formazione potrà verificare l'ammontare dello sgravio spettante mediante la consultazione di un'apposita utility messa a disposizione dall'Istituto.

Si evidenzia che i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola potranno verificare l'attribuzione del codice di autorizzazione "CD" e "CP" - attribuiti, rispettivamente, per i beneficiari del RdC assunti per un'attività lavorativa coerente o meno all'eventuale percorso formativo seguito in base al patto di formazione - consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione contributiva del Cassetto previdenziale aziende agricole.

È opportuno evidenziare che, anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'Anpal e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.

La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l'ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG) secondo le indicazioni di seguito riportate.

Al riguardo, si precisa che anche per l'Ente formatore il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDCP", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente formatore

I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, dovranno valorizzare, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RD CD", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

L'Ente formatore recupererà la parte di incentivo spettante, messo a disposizione dall'Istituto, valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "L524", avente il significato di "conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019".

Datori di lavoro che versano i contributi agricoli

I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio, che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla denuncia di competenza relativa al IV trimestre 2019, dovranno esporre il beneficio attenendosi alle istruzioni fornite dall'Istituto con messaggio n. 4099/2019.

Le denunce contenenti l'agevolazione in esame saranno sottoposte nella fase di invio alla verifica dell'ammissione all'incentivo.

Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi:

- Tipo Retribuzione: "Y";
- CODAGIO: indicare il valore "CD" (per lavoratori assunti per un'attività lavorativa coerente al percorso formativo seguito) "CP" (per i lavoratori assunti per un'attività lavorativa non coerente al percorso formativo seguito);
- retribuzione: l'importo dell'agevolazione autorizzata relativa al mese corrente.

Il calcolo dell'importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi con le denunce.

In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Qualora l'incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, è inferiore al valore indicato per la retribuzione relativa al tipo retribuzione "Y", verrà riconosciuto lo sgravio calcolato dall'Istituto. Se l'incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione "Y", fermo restando il limite massimo autorizzato.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale di riferimento.

L'Ente formatore potrà recuperare la quota di incentivo spettante come da istruzioni sopra riportate.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di novembre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "R", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente formatore

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di ottobre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "S", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. Per il recupero della quota di incentivo spettante all'Ente Formatore, si rinvia alle indicazioni già fornite, più sopra, per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

Adempimenti del datore per aspettativa o distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive

Con il messaggio n. 3971/2019, l'Inps riassume gli adempimenti per il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, o per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Introduzione

Il messaggio Inps 3971/2019, relativamente agli adempimenti per il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, o per aspettativa per cariche pubbliche elettive, riepiloga le disposizioni già in uso e i nuovi adempimenti introdotti, riunendo in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi: all'atto della concessione dell'aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore o alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività aziendale per altre cause. La revisione della materia ha, infatti, reso necessaria l'introduzione dell'onere di presentazione dell'UniEmens - pur in assenza di contribuzione - contenente l'indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata.

I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.

L'attestazione nel flusso UniEmens della condizione di aspettativa o distacco e il suo permanere, la valorizzazione della retribuzione c.d. "persa" utile all'accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell'azienda desumibile dalla produzione del flusso:

- faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti, ove richiesto dal sindacato;
- sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all'ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.

L'assenza di flussi UniEmens per i periodi indicati rende impossibile l'accredito figurativo a favore del lavoratore e illegittima l'eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.

Obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens

Per i lavoratori collocati in aspettativa ex articolo 31, L. 300/1970, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale possedute al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, valgono le retribuzioni fissate dai Ccnl per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Detto valore, ascrivibile alla retribuzione virtuale, è nella sostanza identico al valore annuo che si ottiene moltiplicando la <RetribTeorica> per il <NumMensilita>. Ambedue gli importi rappresentano il dovuto contrattuale (Ccnl, integrativo, individuale) con esclusione di quanto connesso alla presenza. In entrambi i casi, il dovuto deve tener conto non solo dell'assetto retributivo esistente all'atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili (non solo gli aumenti fisiologici, ma anche eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi settimanali di contribuzione figurativa, l'accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell'attivi-

tà nel mese in cui si colloca l'evento. È precisato che ci si riferisce solo alla retribuzione c.d. "persa" nell'arco temporale - anche a durata oraria - in cui si colloca l'evento.

Il flusso UniEmens costituisce l'unico veicolo idoneo alla trasmissione delle informazioni utili e deve considerarsi inclusivo anche dei dati attinenti alla sospensione dell'attività lavorativa a causa di aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, distacco sindacale, al suo permanere, alla retribuzione virtuale in caso di aspettativa.

Dalla competenza gennaio 2020 la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee, per comprovare l'esistenza e il protrarsi dell'aspettativa o del distacco e per attestare le retribuzioni da assumere a base per l'accredito figurativo in caso di aspettativa.

L'assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa), quindi, non si traduce in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile per la mancata elaborazione della busta paga, in quanto il rapporto di lavoro è sospeso, ma l'obbligo di denuncia permane, pur se ridotto all'esistenza, alla causale della sospensione (aspettativa e distacco) e alla retribuzione virtuale (aspettativa). La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.

Aspettativa sindacale

Permane l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione "3S", con riferimento all'ultimo giorno dell'ultimo mese lavorato e alla ripresa dell'attività lavorativa quale codice di assunzione. È obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all'inizio dell'aspettativa sindacale, con le seguenti caratteristiche:

- <TipoLavStat> = S000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001 (si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell'attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
- i flussi durante il periodo dell'aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

Ove vi sia la ripresa dell'attività lavorativa si interrompe l'aspettativa, l'imponibile corrispondente alla prestazione lavorativa deve essere dichiarato con le modalità ordinarie e deve essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione "3S", in riferimento alla data di rientro in servizio.

Distacco sindacale

È stato introdotto un nuovo codice di cessazione "3D", con riferimento all'ultimo giorno dell'ultimo mese lavorato, da utilizzarsi anche alla ripresa dell'attività lavorativa quale codice di assunzione. In caso di distacco il datore di lavoro effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, etc). La condizione di distacco deve essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000, da dichiararsi anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese. In quest'ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l'elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che contiene la parte dell'imponibile del mese relativa al distacco, senza valenza contributiva, che è un di cui dell'Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non sarà compilato perché tutto l'imponibile della denuncia è riferibile al distacco. Deve essere sempre presente il codice di cessazione "3D" nel flusso che attesta la sospensione dell'attività lavorativa e in quello che attesta la ripresa dell'attività lavorativa, sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia in quello in cui il distacco inizi o cessi nell'arco del mese.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione "3E", con riferi-

mento all'ultimo giorno dell'ultimo mese lavorato e alla ripresa dell'attività lavorativa quale codice di assunzione. È obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all'inizio del distacco. Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- <TipoLavStat> = E000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13^a, 14^a, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001 (ci si riferisce a importi non riferibili alla ripresa dell'attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
- i flussi durante il periodo dell'aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

In caso di ripresa dell'attività lavorativa l'imponibile corrispondente alla prestazione lavorativa deve essere dichiarato con le modalità ordinarie e deve essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione "3E" in riferimento alla data di riammissione.

Rinnovi contrattuali novembre 2019

Gas-acqua – Ipotesi di accordo di rinnovo 7 novembre 2019

In data 7 novembre 2019 è stato stipulato il rinnovo del Ccnl del settore gas-acqua 18 maggio 2017 da Anfida, Assogas, Utilitalia, Confindustria Energia, Igas-Imprese Gas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino a tutto il 31 dicembre 2021.

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento e alla cogenerazione e i servizi relativi al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie e i loro dipendenti.

Il presente contratto si applica anche al rapporto di lavoro dei dipendenti addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Igas/Assogas e alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Utilitalia. Il presente contratto è applicabile inoltre agli impiegati amministrativi ed ai dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio.

Contratto di lavoro a tempo determinato

In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente, le parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, non sono applicabili nei casi di sostituzione di lavoratori assenti nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3 del presente Ccnl.

Al fine di contenere il ricorso alle esternalizzazioni, le parti concordano che sono conclusi per attività stagionali, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, i contratti a tempo determinato stipulati dalle imprese che operano in località a prevalente vocazione turistica per i periodi, di norma coincidenti con i maggiori afflussi stagionali e con le festività e manifestazioni nazionali e locali, e per le attività individuate a livello aziendale.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, D.Lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori occupati con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potrà complessivamente superare la percentuale del 30% dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato, da calcolarsi come media annua tempo per tempo all'atto dell'assunzione.

Nei casi in cui il rapporto percentuale suddetto dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato. A livello aziendale, le parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto a tempo determinato.

Ai fini dell'esclusione dei limiti quantitativi ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), D.Lgs. 81/2015, per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti dall'inizio dell'attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dall'entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale, con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive operanti nei territori del Mezzogiorno, individuate dal T.U. approvato con D.P.R. 218/1978.

Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo previsto dall'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 151/2001, per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a due mesi prima dell'inizio del congedo.

Lavoro agile - Smart working

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell'attività lavorativa all'interno dei locali aziendali e in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell'orario di lavoro previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telematici messi a disposizione dall'azienda.

Contrattazione collettiva

Il lavoro agile ha l'obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale.

Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali) e alle istruzioni ricevute dall'azienda per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela, al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l'attività lavorativa.

La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di lavoro né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente Ccnl. Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale.

Contratto di somministrazione a tempo determinato

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 81/2015, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti numerici complessivi individuati dall'articolo 14, comma 5, presente Ccnl.

Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.

A livello aziendale le parti potranno concordare percentuali più elevate rispetto a quella dei commi precedenti.

Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.

Una volta all'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce alla Rsu o, in sua mancanza, alle Strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del Ccnl, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, nonché la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dall'articolo 9, Ccnl, le parti possono stabilire modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati d'impresa anche ai lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato, sempre che gli stessi risultino coinvolti direttamente nelle attività e nei programmi aziendali connessi al premio di risultato.

Nuovi minimi tabellari integrati			
Livello	Decorrenza		
	1° dicembre 2019	1° settembre 2020	1° settembre 2021
Q	3.002,70	3.041,86	3.083,82
8°	2.711,64	2.747,01	2.784,90
7°	2.505,39	2.538,07	2.573,08
6°	2.298,91	2.328,90	2.361,02
5°	2.093,44	2.120,74	2.149,99
4°	1.965,70	1.991,34	2.018,81
3°	1.839,04	1.863,02	1.888,72
2°	1.662,50	1.684,18	1.707,41
1°	1.495,79	1.515,30	1.536,20

Principali scadenze del mese di gennaio

venerdì 10 gennaio

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

giovedì 16 gennaio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

lunedì 20 gennaio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previndai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

venerdì 31 gennaio**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio

Termine entro il quale i datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla norma, qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Processi e comunicazioni in ambito Payroll e HR

HR People App è dedicata a tutte le società che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori nel:

- gestire dati anagrafici o bancari
- comunicare le attività svolte
- richiedere ferie e permessi
- consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- gestire imbrature e note spese.

HR People App si rivolge anche ai Professionisti: il Consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

HR People App è sviluppata per sistemi Android e iOS e disponibile in 6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese).

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr